

## PATTO DI ACCREDITAMENTO

### PER I SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI: CENTRI RICREATIVI DIURNI, CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

In riferimento alla legge 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", alla Circolare Regione Lombardia n. 18 del 14.06.2007 "Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell'accREDITamento delle strutture sociali per minori e disabili ai sensi della D.G.R. VII/20943 del 16.02.2005, alla L.R. 3 del 12/3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona", alla Delibera di Giunta Regione Lombardia n. 7437 del 13/6/2008 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art.4, comma 2 della L.R. 3/2008", alla Delibera di Giunta Regione Lombardia n. 11496 del 17 marzo 2010 "Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell'unità di offerta sociale "Centro Ricreativo Diurno per Minori, al D.C.R. 23 dicembre 1987 n. 871 – P.S.A. 88-90 Piano Socio Assistenziale Regionale, al Piano di Zona del Distretto Cremasco.

**Comunità Sociale Cremasca a.s.c.**, di seguito Comunità Sociale, rappresentata dal Direttore **DAVIDE VIGHI** nato a MILANO il 15/09/1973 e domiciliato in CREMA presso la sede dell'Azienda in via Goldaniga, 11 – P.I. 01397660190;

e

**l'ente accreditato** ....., di seguito Ente Accreditato, rappresentato da .....

#### Premesso che

- i. L'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona affida a Comunità Sociale l'esercizio delle funzioni inerenti l'accREDITamento;
- ii. Il Piano Operativo 2010, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 8.04.2010, alla scheda 9 – AccREDITamento prevede l'accREDITamento dei servizi educativi per minori;
- iii. Comunità Sociale ha provveduto a pubblicizzare la procedura di accREDITamento, comprensiva di:
  - Avviso Pubblico;
  - Allegato A – Linee guida per l'accREDITamento;
  - Allegato B – Disciplinare della procedura di accREDITamento;
  - Allegato C – Fac-simile di domanda di partecipazione;
  - Allegato D – Fac-simile progetto tecnico;
  - Allegato E – Fac-simile DPR 445;
  - Allegato F – Fac-simile Patto Servizi educativi per minori;
  - Allegato G – Fac-simile Patto Assistenza domiciliare minori;
- iv. la commissione di valutazione, prevista dal suddetto Allegato B, nella seduta del \_\_\_\_\_ ha verificato che l'Ente Accreditato ha presentato tutta la documentazione richiesta in cui dichiara di possedere tutti i requisiti necessari ai fini della sottoscrizione del presente patto, e che l'Ente Accreditato risulta quindi iscritto all'Albo degli enti accREDITati,
- v. l'ente accreditato ha stipulato idonea polizza di assicurazione in conformità a quanto previsto nelle suddette "*Linee guida per l'accREDITamento*".
- vi. l'ente accreditato ha attivato idonea sede operativa nell'ambito territoriale del Piano di Zona, ovvero presso il Comune di \_\_\_\_\_ come previsto nelle "*Linee guida per l'accREDITamento*".

**concordano quanto segue**

**ART. 1  
PREMESSE**

- I. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente patto.

**ART. 2  
REQUISITI ACCREDITAMENTO**

- I. L'Ente Accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti organizzativo - gestionali di accreditamento definiti dalle suddette *"Linee guida per l'accreditamento"*, nonché le caratteristiche organizzative descritte nell'elaborato progettuale presentato in sede di accreditamento e a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva modifica degli stessi.
- II. Comunità Sociale si riserva di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà più opportuni.
- III. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo possono costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

**ART. 3  
OGGETTO**

- I. Oggetto del presente Patto di accreditamento sono i servizi educativi a favore di minori, ovvero i servizi ricreativi diurni e i centri di aggregazione giovanile, in conformità a quanto previsto dalle suddette *"Linee guida per l'accreditamento"*.
- II. I destinatari di tali interventi sono i minori residenti nei 48 Comuni dell'ambito territoriale cremasco.
- III. I destinatari dei Centri ricreativi diurni sono minori tra i 3 e i 16 anni (per l'accoglienza di minori tra i 3 e i 5 anni devono essere previsti moduli distinti).
- IV. I servizi educativi per minori costituiscono una rete di opportunità educative e sociali che favoriscono, in stretta collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psicofisico, sociale e della personalità dei minori.

**ART. 4  
ORGANIZZAZIONE**

L'Ente Accreditato al primo livello si impegna a:

- I. Garantire, per i centri ricreativi diurni, che le attività vengano realizzate nel periodo di chiusura delle attività scolastiche. Il servizio può essere articolato anche per turni settimanali, con frequenza giornaliera o pomeridiana. Può inoltre essere erogato un servizio di mensa per la consumazione del pranzo: in tal caso sarà cura del gestore garantire che la fornitura dei pasti sia conforme alle norme vigenti in materia.
- II. Garantire, per i centri di aggregazione giovanile, che le attività vengano realizzate tutti i pomeriggi dei giorni feriali per tutto l'anno e, a seconda dei casi, anche la sera, per tutta la settimana. Può essere utile inoltre prevederne il funzionamento durante la

mattina anche permettendo il suo utilizzo da parte di agenzie educative (ad es. da parte della scuola per attività culturali e ricreative).

- III. Garantire la possibilità a tutti i bambini di accedere ai servizi;
- IV. Rilevare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi erogati;
- V. Garantire il rispetto delle scadenze su eventuali debiti informativi richiesti da Regione e Comuni;
- VI. Mantenere il rapporto operatore/bambino come previsto dalla DGR 11496 per i centri ricreativi diurni e dal D.C.R. 23 dicembre 1987 n. 871 – P.S.A. 88-90 Piano Socio Assistenziale Regionale, per i centri di aggregazione giovanile;
- VII. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo possono costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

L'Ente Accreditato al secondo livello, oltre a quanto sopra esplicitato per gli enti accreditati al primo livello, si impegna a:

- VIII. Garantire il modello delle relazioni di coordinamento, così come descritto nell'elaborato progettuale;
- IX. Per i centri di aggregazione giovanile garantire l'attivazione del servizio entro 7 giorni lavorativi dalla formale richiesta;
- X. Rilevare la soddisfazione e la qualità del servizio erogato sia verso l'utenza che verso il proprio personale;
- XI. Garantire la presenza di una precisa procedura per la gestione dei reclami e dei disservizi;
- XII. Per i centri di aggregazione giovanile deve essere garantito l'utilizzo di un sistema di raccolta dati organizzato in materiale coerente (diario, cartella personale, ecc.) e produrre report periodici sulle attività svolte;
- XIII. Garantire raccordi con il territorio, con la rete dei servizi e altre agenzie educative, così come descritto nell'elaborato progettuale;
- XIV. Garantire l'accesso gratuito alle offerte integrative, così come descritte nell'elaborato progettuale;
- XV. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo possono costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

## **ART. 5 GESTIONE DEL PERSONALE**

L'Ente Accreditato al primo livello si impegna a:

- I. garantire, per i centri ricreativi diurni, un operatore con laurea (anche triennale) in scienze dell'educazione/formazione/psicologiche/sociologiche/ pedagogiche e servizio sociale, o con titolo regionale di educatore professionale o un operatore con funzioni socio educative con esperienza quinquennale in servizi per l'infanzia e l'adolescenza che assume anche la funzione di coordinamento delle attività;
- II. garantire, per i centri ricreativi diurni, la presenza di operatori/volontari con funzioni socio educative, nel rapporto 1 a 20. Per i minori tra i 3 e 5 anni deve essere presente un operatore socio educativo anche volontario ogni 15 bambini;
- III. garantire, per i centri di aggregazione giovanile, la presenza di un responsabile che si occupi delle attività, della loro programmazione, della loro organizzazione interna, del loro coordinamento con l'insieme degli altri interventi zonali, della verifica e del controllo dei programmi attuati;

- IV. garantire, per i centri di aggregazione giovanile 1 unità di personale in servizio ogni 15 utenti presenti.
- V. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

L'Ente Accreditato al secondo livello si impegna a:

- VI. garantire l'utilizzo di operatori con laurea (anche triennale) in scienze dell'educazione /formazione /psicologiche/sociologiche/ pedagogiche e servizio sociale, o con titolo regionale di educatore professionale o operatori socio educativi con idoneo titolo e con comprovata esperienza lavorativa nel settore da almeno 2 anni. Almeno un operatore deve essere in possesso di laurea.
- VII. garantire la presenza di un coordinatore, in possesso di laurea (anche triennale) in scienze dell'educazione/formazione/psicologiche/sociologiche/ pedagogiche e servizio sociale ed esperienza di coordinamento di almeno 2 anni;
- IX. garantire al personale attività di formazione per almeno 20 ore annue per gli operatori dei centri di aggregazione giovanile, e di almeno 10 ore annue per gli operatori che lavorano presso i centri ricreativi diurni;
- X. assicurare continuità nel rapporto operatore/bambino limitando il turnover e garantendo eventuali sostituzioni di personale in maniera puntuale e tempestiva;
- XI. garantire una positiva collaborazione fra il proprio personale e il servizio sociale comunale;
- XII. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

## **ART. 6 GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI**

- I. L'ente accreditato s'impegna ad assolvere ai debiti informativi richiesti dal Comune di residenza e da Comunità Sociale Cremasca, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma socio-sanitaria Gecas.
- II. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo possono costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

## **ART. 7 MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA QUALITA'**

- I. L'ente accreditato s'impegna, annualmente o al termine dell'intervento, a somministrare all'utenza/famiglia le schede di valutazione del grado di soddisfazione registrata;
- II. L'ente accreditato s'impegna inoltre ad elaborare annualmente una relazione sul grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori, e a trasmetterla a Comunità Sociale Cremasca nonché ai soggetti interessati;
- III. L'Ente Accreditato può essere soggetto a controlli da parte di Comunità Sociale in merito al permanere dei requisiti di accreditamento;

- IV. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

## **ART. 8 RISOLUZIONE DEL PATTO**

- I. Al rapporto disciplinato dal presente Patto si applicano le cause di risoluzione contemplate all'art. 12 nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli art. 1453 e ss. del Codice Civile.
- II. Comunità Sociale, accertata l'inadempienza a uno degli obblighi previsti dal presente Patto, diffida l'Ente Accreditato ad adempiere ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro un termine definito, comunque non inferiore a 15 giorni; l'inadempimento e/o la mancata controdeduzione nel termine stabilito, comporta la risoluzione del presente Patto.

## **ART. 9 RESPONSABILITA' DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

- I. L'Ente Accreditato si assume la responsabilità della qualità delle prestazioni erogate e delle relazioni d'aiuto poste in essere dai propri operatori.
- II. L'Ente Accreditato applica al trattamento dei dati le misure previste dalla legislazione vigente.

## **ART. 10 SUBAPPALTO**

- I. Resta vietato all'ente accreditato, pena la risoluzione automatica del presente patto, la cessione del patto di accreditamento e qualsiasi forma di subappalto totale o parziale delle prestazioni oggetto del presente patto.

## **ART. 11 DURATA**

- I. Il presente patto di accreditamento ha validità fino al 31 dicembre 2022 e ad esso può essere dichiarata formale rinuncia con preavviso di almeno 30 giorni, sulla data di validità della rinuncia.
- II. Detta rinuncia comporta l'automatica cancellazione dall'Albo degli Enti Accreditati.
- III. Il patto potrà essere rinnovato, alla scadenza, previa verifica da parte di Comunità Sociale della sussistenza e del mantenimento dei requisiti di accreditamento.
- IV. Il patto è redatto in duplice copia una per ciascun contraente.

## **ART. 12 PENALITA'**

- I. L'Ente Accreditato può incorrere nella segnalazione ai servizi sociali del Comune di residenza del soggetto in caso di mancato rispetto degli art. 2 (comma I), art. 4 (commi da III a V e da VIII a XIV), art. 6 (comma I), art. 7 (commi I – II).

- II. L'Ente Accreditato può incorrere nella sospensione dall'Albo Territoriale degli Enti Accreditati in caso di mancato rispetto degli art.2 (comma I), art. 4 (commi da III a V, e da VIII a XIV), art. 5 (commi da I a VI e da VI a XI), art.6 (comma I).
- III. L'Ente Accreditato può incorrere nella risoluzione del presente Patto e nella relativa esclusione dell'Albo Territoriale degli enti accreditati in caso di mancato rispetto degli art.2 (comma I), art. 4 (comma VI), art. 5 (commi I, II, III, IV, VI, VII e x), art. 9 (comma II), art. 10 (comma I).
- IV. L'eventuale inadempienza sarà contestata per iscritto all'ente accreditato e quest'ultimo avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro un termine definito, comunque non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della nota di contestazione.
- V. Comunità Sociale, valutate la natura e la gravità dell'inadempienza, le circostanze di fatto, le controdeduzioni e le giustificazioni eventualmente comunicate dall'ente accreditato, potrà graduare la penalità da applicare come sopra stabilito, sulla base degli esiti della valutazione stessa.
- VI. Comunità Sociale non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempienza non sussiste.
- VII. Potrà inoltre stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempienza – seppur accertata – non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine, per Comunità Sociale o, sentiti i Servizi Sociali, per il Comune di residenza, non abbia causato nessun disservizio e si sia verificato per la prima volta.

### **ART. 13 ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA**

- I. L'Ente Accreditato è responsabile di tutti gli impegni del presente Patto anche per ..... in qualità di capogruppo mandataria della costituenda Associazione Temporanea tra le Imprese ....., ai sensi dell'art. 37 commi 14-15-16 del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche.

### **ART. 15 TUTELA DATI PERSONALI**

- I. I dati personali verranno esclusivamente per la seguente finalità: gestione dei servizi educativi a favore di minori: centri ricreativi diurni e centri di aggregazione giovanile.
- II. Il trattamento dei dati da parte delle parti avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32).
- III. Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 per Comunità Sociale Cremasca a.s.c.. è il Direttore Generale, dott. Davide Vighi.
- IV. Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ l'Ente Accreditato \_\_\_\_\_ è il legale rappresentante \_\_\_\_\_
- V. Il Responsabile Protezione Dati (DPO) di Comunità Sociale Cremasca a s.c. ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj

**ART. 16**  
**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

- I. L'ente accreditato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni

**ART. 17**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

- I. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente patto, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato, integrato e o eventualmente risolto.
- II. In tali casi, l'ente accreditato ha la facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti cui sopra, di recedere dal patto, a mezzo di formale comunicazione da notificare a Comunità Sociale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Crema, li .....

COMUNITA' SOCIALE CREMASCA a.s.c.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
**DAVIDE VIGHI**

.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE